



STATUTO C.U.S.I.

TITOLO I - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Definizione

1. Il presente statuto disciplina la federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) e le Associazioni periferiche denominate Centri Universitari Sportivi di cui al titolo II.
2. Il C.U.S.I. opera nell'intero territorio nazionale direttamente e tramite i singoli C.U.S., i quali, ferma restando la propria autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, realizzano, nell'ambito di ciascuna aggregazione universitaria, le finalità istituzionali del C.U.S.I., promuovendo la partecipazione degli iscritti ad ogni livello.
3. Il C.U.S.I., riconosciuto a norma del D.M. 12 aprile 1979 come Ente Nazionale di Promozione Sportiva universitaria ai fini della legge 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 - lett. b, della legge 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 - comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 - lett. c, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 - lett. d, g, e successive modificazioni ed integrazioni, aderisce, in rappresentanza dell'Italia, alla Federazione Internazionale dello Sport Universitario (F.I.S.U.), di cui è membro fondatore e si adegua ai principi ed alla normativa del D.Lgvo. n° 460/97 ai fini del riconoscimento della natura di ente non commerciale.
4. IL C.U.S.I. ha propria personalità giuridica e non ha scopo di lucro. Considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e civili nel servizio alle persone e al territorio, e quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, coinvolgente l'intero corso della vita.
5. Il C.U.S.I. persegue in modo unitario le scelte associative, educative e tecniche, garantendo il decentramento e la piena autonomia a livello locale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 2 - Finalità

1. Il C.U.S.I. si propone le seguenti finalità:
 - a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione;
 - c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, con particolare riguardo ai portatori di handicap, nonché parimenti del personale docente e non docente delle Università;
 - d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le singole università di riferimento e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie e con il CONI, la FISU, gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;
 - e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti allo sport, da eseguirsi, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento o con la CRUI, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di Ricerca, Nazionali ed Estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all'interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;
 - f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento o con la CRUI;
 - g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi similari.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:
 - a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione, anche da enti pubblici;
 - b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative;
 - c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento



e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d)effettuare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, tempo per tempo;

e)detenere quote di società e partecipare ad Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini.

Art. 3 - Natura

1.Il C.U.S.I. è aconfessionale e apartitico e non persegue fini di lucro;

2.Il C.U.S.I. ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - Sede

Il C.U.S.I. ha sede legale in Roma.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. È fatta salva, per ciascun C.U.S., la facoltà di recedere dalla Federazione.

Art. 6 - Diritto al nome

1.La denominazione di Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) nonché quella di Centro Universitario Sportivo (C.U.S.), da sola od accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata unicamente al C.U.S.I. ed alle organizzazioni universitarie ad esso federate.

2.Ogni C.U.S. aggiungerà alla denominazione il nome della città sede dell'Università. Nelle Regioni dove è istituita una sola Università, il C.U.S. potrà aggiungere alla denominazione il nome della Regione anziché della città sede di Università.

3.Eventuali ulteriori denominazioni connesse a diverse modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile, dovranno essere preventivamente approvate dall'Assemblea Federale.

4.La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di federato al C.U.S.I. inibisce a chiunque l'utilizzo di tale denominazione e preclude, comunque, l'uso di sigle simili o affini ed idonee a creare confusione con quelle C.U.S.I. o C.U.S..

TITOLO II - FEDERATI

Art. 7 - I C.U.S.

1. Sono soci e federati al C.U.S.I. i Centri Universitari Sportivi (C.U.S.) che, condividendone le finalità e i progetti nonché dedicando la loro attività alla diffusione dello Sport Universitario e Studentesco, ottengano l'iscrizione al C.U.S.I. in adesione al presente statuto.

2. I C.U.S. si propongono anche la finalità di organizzare e partecipare, con i propri iscritti, ad attività a carattere locale, nazionale ed internazionale nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali.

3. I C.U.S. sono istituiti nelle città sedi legali di Università secondo quanto indicato al precedente art. 6, comma 2 e riuniscono tutti coloro che in tale ambito vi aderiscono.

4. I C.U.S. sono libere associazioni riconosciute e non, dotate di autonomia patrimoniale ed organizzativa, con propria responsabilità amministrativa, contabile e finanziaria, rette da uno statuto sociale in aderenza ai principi fissati dal presente statuto e motivati dalla decisione dei propri associati di vivere insieme l'esperienza sportiva secondo i principi della cultura olimpica.

5. I C.U.S. non hanno scopo di lucro e valgono per essi i vincoli stabiliti dal presente statuto per il C.U.S.I.. Hanno diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di collaborare alle iniziative promosse dal C.U.S.I. a tutti i livelli territoriali;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni previste da norme di legge e regolamento per il C.U.S.I. o derivanti dall'appartenenza al C.U.S.I..



Art. 8 - Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. La proposta di costituzione di un C.U.S. comporta la preventiva verifica da parte del C.U.S.I. del possesso dei requisiti e del rispetto delle norme del presente statuto da parte del soggetto richiedente. Le domande di iscrizione devono essere presentate al competente Organo federale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dello Statuto. Per ottenere l'iscrizione al C.U.S.I. sono richiesti ai C.U.S. i seguenti requisiti:

- a) un numero di associati non inferiore a 10;
 - b) l'adesione espressa ed incondizionata alle finalità statutarie del C.U.S.I.;
 - c) uno statuto C.U.S. a base democratica che garantisca la piena partecipazione all'attività associativa ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
2. Con l'adesione i C.U.S. accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I. e sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere giuridico ed economico, secondo le norme e le delibere del C.U.S.I., ivi compresa l'espressa accettazione in sede statutaria di quanto previsto dai successivi art. 25 lettera m), art. 29 ed art. 34.
3. La costituzione di un C.U.S. a seguito dell'istituzione di una nuova sede universitaria, a norma del precedente comma 3 dell'art. 7, verrà promossa da un Comitato promotore locale che provvederà a raccogliere le adesioni di singole persone che desiderino associarsi al C.U.S., purché nel rispetto delle norme di cui all'art. 15 del presente Statuto, a predisporre lo Statuto del C.U.S. ed a convocare un'assemblea costituente, sotto il controllo di conformità degli organi centrali del C.U.S.I.. Dopo la formale approvazione da parte del C.U.S.I. dello Statuto e dell'atto costitutivo, questi ultimi dovranno essere redatti per atto notarile. L'atto costitutivo conterrà anche la nomina degli organi del C.U.S., così come previsto nell'art. 11 del presente Statuto.
4. I C.U.S. sono tenuti all'atto dell'adesione ed all'inizio di ogni successivo anno, al versamento della quota annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

Art. 9 - Perdita della qualifica di federato

1. I C.U.S. cessano di appartenere al C.U.S.I. per le seguenti cause:

- scioglimento;
- recesso;
- mancato rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota annuale per 2 anni consecutivi;
- persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- revoca, nel caso di perdita dei requisiti prescritti per l'adesione;
- radiazione motivata da gravi violazioni di legge, Statuto e di regolamento, C.U.S.I. e C.U.S.

Avverso le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio Federale è ammesso ricorso all'Assemblea Federale.

2. La perdita della qualità di federato al C.U.S.I. comporta il divieto di utilizzare la denominazione C.U.S., ed ogni altra denominazione simile od affine, e non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.

Art. 10 - Disciplina

1. I C.U.S. sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai loro associati, oltre ai propri, lo Statuto e il Regolamento C.U.S.I., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.

2. Gli statuti devono essere conformi ai principi dello Statuto del C.U.S.I. e dei regolamenti applicativi, e contenere la denominazione, l'indicazione degli scopi, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'organizzazione, sul funzionamento e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 11. - Organi del C.U.S.

1. Sono organi del C.U.S.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli Statuti ed i regolamenti dei singoli C.U.S. fissano le competenze, le modalità di funzionamento e di convocazione dei predetti organi, nonché i quorum costitutivi e deliberativi degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Civile e da leggi speciali nella materia, nonché di quelle contenute nel presente Statuto.



3. Gli Statuti devono contenere espressamente il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili, delle riserve e, comunque, di ogni altro ricavo realizzato nell'esercizio dell'attività associativa.
4. Gli Statuti devono prevedere, per il caso di scioglimento, la nomina di liquidatori, con attribuzione di poteri, la liquidazione del patrimonio e la devoluzione degli eventuali residui in favore del C.U.S.I. o della Istituzione Universitaria di inerenza territoriale, salve diverse disposizioni di legge.

Art. 12 - Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. ed è costituita da tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Salvo quanto previsto nei successivi comma, gli Statuti individuano le materie riservate alle competenze dell'una o dell'altra.
3. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti materie:
 - elezione del Presidente del C.U.S.;
 - elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, previa deliberazione sul numero dei componenti ove tale numero sia variabile;
 - approvazione annuale della relazione tecnico-morale del Presidente e del conto consuntivo.
4. L'Assemblea Straordinaria provvede:
 - alle modifiche statutarie;
 - allo scioglimento anticipato dell'Associazione ed alla devoluzione del relativo patrimonio;
 - alla nomina ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori.
5. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e deve tenersi non meno di 15 giorni prima dell'Assemblea Federale. Essa, in 1^a convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo Statuto non richieda una maggioranza più elevata; in 2^a convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni sugli argomenti previsti dal precedente comma 4 l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
6. Per l'elezione alle cariche sociali gli Statuti stabiliscono norme particolari in ordine alle modalità di votazione.

Art. 13 - Norme in tema di Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S.; è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti definiti dall'Assemblea per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. In particolare il Consiglio Direttivo è competente a:
 - nominare uno o più Vicepresidenti designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle altre sanzioni;
 - convocare l'Assemblea dei soci;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - nominare i delegati che rappresentano i C.U.S. all'Assemblea Federale;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - redigere la proposta di conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;
 - programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale in genere.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 15, fissato dai singoli Statuti, compreso il Presidente ed i membri di cui al successivo art. 41, comma 9.
4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. salvo quanto stabilito dal successivo art. 41, comma 9.

Art. 14 - Norme in tema di altri organi dei C.U.S.

1. Del Presidente del C.U.S.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.U.S., dirige l'Associazione e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
2. Del Vicepresidente Vicario
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento temporanei.
3. Del Tesoriere
Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del C.U.S..



4. Del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori. Un componente è nominato dall'Assemblea su terna indicata dai Rettori delle Università. Nella prima riunione successiva all'elezione viene eletto il Presidente. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno, sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della gestione.

TITOLO III - I SOCI

Art. 15 - Soci del C.U.S.

1. Sono soci del C.U.S. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. Si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S..
2. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario che svolgano effettiva e particolare attività sportiva con il C.U.S.. Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne facciano richiesta entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
3. Gli statuti dei singoli C.U.S. non potranno fissare, per l'acquisizione della qualità di socio, requisiti diversi da quelli previsti dal presente Statuto, né prevedere ulteriori categorie di soci.

TITOLO IV - I TESSERATI

Art. 16 - Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente statuto, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, intendano prendere parte alle attività di promozione e propaganda, organizzate dal C.U.S.I., direttamente o tramite i C.U.S. periferici, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che accettino le norme del presente Statuto.
2. Il regolamento di attuazione del presente Statuto dovrà prevedere la costituzione di un organismo che sovrintenda agli indirizzi ed ai programmi finalizzati a rendere effettivo lo sport per tutti nell'ambito delle istituzioni universitarie e scolastiche. Dovrà altresì prevedere forme e modalità di concorso dei tesserati nella formulazione ed attuazione delle presenti finalità.
3. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S.I. anche tramite i C.U.S. locali.

Art. 17 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.
2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale.

TITOLO V - GLI ORGANI FEDERALI

Art. 18 - Organi e strutture federali

1. Sono organi centrali del C.U.S.I.:
 - a) l'Assemblea Federale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) Il Collegio dei Probiviri.
2. Sono organismi periferici:
 - a) i Comitati Regionali Federali o i Delegati Regionali.
3. Le attribuzioni ed i compiti di ciascun organo sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.



Art. 19 - Assemblea Federale - Composizione

1. L'Assemblea Federale è organo deliberativo del C.U.S.I. ed è composta dai delegati designati tra i propri soci dai C.U.S. federati.
2. Ciascun C.U.S., con delibera del Consiglio Direttivo, nomina i propri delegati con una consistenza rappresentativa dei voti in funzione del numero degli studenti iscritti alle singole sedi universitarie secondo la seguente proporzione:
 - n. 1 voto fino a 5.000 studenti;
 - n. 2 voti da 5.001 a 10.000 studenti;
 - n. 3 voti da 10.001 a 25.000 studenti;
 - n. 4 voti da 25.001 a 40.000 studenti;
 - n. 5 voti da 40.001 studenti in poi.

Le relative modalità saranno definite dal regolamento di attuazione.

3. L'Assemblea Federale è ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Federale almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del conto consuntivo.
5. È convocata altresì in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno o necessario o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei C.U.S., indipendentemente dai voti di rispettiva pertinenza purché siano indicati gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso, il Consiglio Federale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta motivata in una adunanza che dovrà tenersi entro 60 gg..
6. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Federale, mediante avviso, da inviarsi a mezzo raccomandata a tutti i C.U.S. almeno 20 gg. prima della data stabilita e contenente la data, il luogo e l'ora della 1^a e 2^a convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

Art. 20 - Assemblea Federale - costituzione e maggioranze obbligatorie

1. L'Assemblea Federale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei voti globali spettanti ai C.U.S. federati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.
2. L'Assemblea Federale, in sede straordinaria, è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, quando siano presenti i delegati che rappresentino almeno 3/4 dei voti globali spettanti ai C.U.S. federati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 40.

Art. 21 - Assemblea Federale Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Federale Ordinaria:
 - a) la discussione ed approvazione annuale della relazione tecnico-morale del Presidente e del conto consuntivo del C.U.S.I.;
 - b) l'indirizzo programmatico delle attività;
 - c) l'elezione, con votazione diretta e segreta, del Presidente, del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti e la eventuale integrazione del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) la determinazione delle quote sociali che i singoli C.U.S. e i tesserati dovranno versare al C.U.S.I., a titolo di contributo annuale, per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - e) la deliberazione sugli altri oggetti inerenti la gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio Federale;
 - f) la ratifica dell'ammissione e dell'esclusione dei C.U.S..

Art. 22 - Assemblea Federale Straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea Federale Straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del relativo patrimonio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 40;
- c) le altre materie che la legge riserva alla sua competenza.



Art. 23 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto fra i soci dei C.U.S..
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità della realizzazione degli indirizzi gestionali del C.U.S.I.. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario o, in sua assenza, dall'altro Vicepresidente.
4. La cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Presidente comporta la decadenza del Consiglio Federale.

Art. 24 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente del C.U.S.I. e da 16 Consiglieri eletti tra i soci dei C.U.S., di cui 1 scelto tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord occidentale (Piemonte - Valle D'Aosta - Liguria - Lombardia), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia nord orientale (Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio), 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) ed 1 tra i soci raggruppati intorno ai C.U.S. dell'Italia insulare (Sicilia - Sardegna).
2. Il Consiglio Federale è convocato almeno 4 volte l'anno dal Presidente del C.U.S.I., nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno 6 dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 10 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno 5 giorni prima, anche a mezzo telegramma, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando siano presenti almeno 10 dei suoi membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente Vicario e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza, si procederà a surroga tramite la nomina dei primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Gli eletti rimarranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.
5. Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Federale si intenderà decaduto. In tale ipotesi, l'Assemblea Federale deve essere convocata di urgenza e, comunque, entro il termine di 30 gg. dal verificarsi della decadenza, a cura del Consiglio Federale decaduto, che può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, fino al momento in cui viene effettuata la nomina del nuovo Consiglio Federale.

Art. 25 - Consiglio Federale - Compiti

1. Il Consiglio Federale è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi.
2. Tra l'altro, sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) la nomina fra i suoi componenti di 2 Vicepresidenti, indicando il Vicepresidente Vicario e di 4 componenti la Giunta Esecutiva;
 - b) l'elaborazione dei programmi di attività agonistica e promozionale, secondo l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
 - c) l'amministrazione del patrimonio del C.U.S.I.;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo nonché della relazione tecnico-morale del Presidente e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale;
 - e) l'adozione di tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - f) l'emanazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - g) la nomina di delegati a convegni e congressi nazionali ed internazionali e di rappresentanti presso Enti;
 - h) le azioni di coordinamento e di vigilanza sui C.U.S. periferici, intese al perseguimento delle finalità istituzionali ed all'osservanza delle norme del presente Statuto;
 - i) il controllo di conformità degli Statuti e dei regolamenti dei singoli C.U.S. alle norme statutarie e regolamentari del C.U.S.I.;
 - l) la convocazione dell'Assemblea Federale;
 - m) la nomina di uno o più Commissari nel caso di irregolare funzionamento o gravi violazioni statutarie, da parte dei C.U.S. propri federati, determinandone poteri e durata;



n) la nomina dei Presidenti dei Consigli Regionali Federali o dei Delegati Regionali.

3. Il Consiglio Federale può delegare le proprie attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge, alla Giunta Esecutiva, fissando i limiti della delega.

Art. 26 - Giunta Esecutiva - Convocazione e Costituzione

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e da 4 componenti eletti dal Consiglio Federale tra i suoi membri; è convocata, a cura del Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima, anche a mezzo telegramma, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo.

2. La Giunta Esecutiva si intende regolarmente costituita quando siano presenti almeno 3 dei suoi membri, oltre il Presidente o, in sua assenza, 1 Vicepresidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 - Giunta Esecutiva - Compiti

1. Sono di competenza della Giunta Esecutiva: l'esecuzione dei provvedimenti disposti dal Consiglio Federale, le deliberazioni di carattere urgente che dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Federale nella prima riunione utile, nonché le attribuzioni espressamente delegate dal Consiglio Federale.

Art. 28 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 a 5 membri, soci e non soci, di cui almeno 2 iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori. Un componente è nominato dall'Assemblea su designazione del Ministero competente per l'istruzione universitaria. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea Federale. Nella prima riunione successiva all'elezione viene eletto il Presidente. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno, sono sostituiti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede altresì, ai sensi dell'art. 2429 2° comma Codice Civile, a riferire all'Assemblea Federale sui risultati della gestione.

Art. 29 - Del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, scelti dall'Assemblea Federale tra i soci dei C.U.S., con eminente qualificazione e prestigio nella cultura, nella scienza, nell'arte e nello sport.

2. Unitamente ai Probiviri effettivi saranno eletti tra i soci dei C.U.S. anche 2 supplenti.

3. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi di cui all'art. 9 del presente statuto e, in via pregiudiziale, nelle controversie che dovessero insorgere tra la Federazione ed i C.U.S. federati o tra singoli C.U.S. o tra C.U.S. e suoi associati o tra gli associati del C.U.S., al fine di esperire un tentativo di bonario componimento. Le decisioni vengono assunte senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 30 - Revoca degli organi

1. La revoca degli organi o di singoli componenti può avvenire sulla base di mozione di sfiducia, per gravi motivi.

2. La revoca del Presidente, del Consiglio Federale o dei suoi componenti è riservata all'Assemblea Federale, che è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

3. I predetti quorum si applicano sia in prima che in seconda convocazione.

4. La revoca della Giunta Esecutiva o di un suo membro è riservata alla competenza del Consiglio Federale, la cui adunanza è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti.

5. Per la validità delle delibere è richiesto il consenso della maggioranza assoluta.

6. Analoghe regole potranno essere introdotte negli statuti dei singoli CUS per la revoca dei propri organi o singoli componenti.

Art. 31 - Comitato Regionale Federale

1. Il Comitato Regionale Federale è organismo della partecipazione associativa a livello regionale.

2. Il Comitato Regionale Federale ha sede, di norma, nella città capoluogo di Regione o Provincia Autonoma.



Art. 32 - Comitato Regionale Federale - Composizione

1. Il Comitato Regionale Federale è composto:
 - a) dal Presidente nominato dal Consiglio Federale del C.U.S.I., sentiti i C.U.S. territorialmente competenti;
 - b) dai Presidenti dei singoli C.U.S. aventi sede nella Regione o loro delegati;
2. Nelle Regioni o Province Autonome in cui esiste un solo C.U.S. il Comitato Regionale Federale può essere sostituito da un Delegato nominato dal Consiglio Federale, su proposta del C.U.S. locale.

Art. 33 - Funzioni

1. Il Comitato Regionale Federale è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi statutari e regolamentari.
2. Il Comitato Regionale è competente:
 - a) a svolgere attività di consulenza, coordinamento e promozione nelle Regioni o nelle Province Autonome, in materia di sport universitario e studentesco, nei rapporti con la Regione e gli Enti locali e con i competenti organi sportivi regionali e locali;
 - b) ad attuare le direttive federali in ambito regionale, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali del C.U.S.I.;
 - c) a rappresentare il C.U.S.I. nel territorio regionale;
 - d) a programmare e gestire, anche in modo unitario, direttamente o tramite i C.U.S. rappresentati, attività sportive in ambito regionale, con fondi messi a disposizione dagli Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati o comunque rivenienti da altre fonti, previa redazione di appositi piani di spesa annuali o pluriennali.
3. Al Presidente del Consiglio Regionale Federale o, nelle Regioni in cui esiste il Delegato, a quest'ultimo, è attribuita la rappresentanza del C.U.S.I. per le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 34 - Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Federazione ed i C.U.S. federati o tra i singoli C.U.S. o tra C.U.S. e suoi associati o tra gli associati del C.U.S., per qualsiasi ragione inerente il rapporto federativo-associativo, ivi comprese, quelle relative all'interpretazione ed applicazione delle clausole contenute nel presente Statuto e negli Statuti dei C.U.S. così come nei regolamenti federali nonché le eventuali controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 arbitri; i primi 2 designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 co. 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra parte, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 co. 1, c.p.c..
3. Qualora la divergenza o contestazione riguardi più di due parti, il Collegio Arbitrale sarà composto da tanti arbitri quante sono le parti interessate alla vertenza e designati ognuno da ciascuna di esse (o nominati, nell'ipotesi e nei modi di cui al precedente comma, dal Presidente del Tribunale competente), mentre la nomina dell'altro e/o degli altri 2 arbitri occorrenti per raggiungere il numero dispari dei componenti del Collegio, sarà riservata agli altri nominati ovvero, in mancanza, al Presidente del Tribunale competente.
4. Il Collegio avrà sede a Roma e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
5. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Art. 35 - Regolamenti di attuazione

1. I regolamenti di attuazione del presente Statuto sono approvati dal Consiglio Federale, emanati dal Presidente e diventano esecutivi 15 gg. dopo la rituale comunicazione a tutti i C.U.S. federati.
2. La delibera di cui al precedente comma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Federale ed i relativi regolamenti comunicati alla prima Assemblea Federale utile.



TITOLO VI - PATRIMONIO E MEZZI

Art. 36 - Mezzi finanziari

1. Per provvedere al conseguimento delle sue finalità il C.U.S.I. si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) contributi annuali versati dai C.U.S. a norma del presente Statuto;
 - b) eventuali contributi erogati annualmente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in base ai suoi compiti istituzionali o ad altre norme vigenti in materia;
 - c) eventuali contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S.I. dall'esercizio delle sue attività;
 - d) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e le quote di iscrizione, i proventi comunque conseguiti dall'organizzazione nonché ogni altro tipo di entrata.
2. I proventi derivanti da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e vengono utilizzati in armonia con le finalità statutarie della Federazione.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Federale, intestati a nome del C.U.S.I.. I mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

Art. 37 - Patrimonio

1. Fanno parte del patrimonio del C.U.S.I. i beni mobili ed immobili di cui questi sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, nonché tutti gli altri valori, di qualunque natura, di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

Art. 38 - Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S.I. e dei singoli C.U.S. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S.I. e dei singoli C.U.S. è compilato un apposito bilancio di previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Sia per il C.U.S.I. che per i singoli C.U.S., alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Durata degli Organi, Rieleggibilità dei membri e Verbalizzazioni

1. Tutti gli Organi, sia centrali che periferici, previsti dal presente Statuto, hanno durata quadriennale.
2. I membri dei suddetti Organi sono rieleggibili.
3. Di ogni seduta di ciascun Organo, sia centrale che periferico, deve essere redatto apposito processo verbale dal Segretario.

Art. 40 - Scioglimento del C.U.S.I.

1. Lo scioglimento del C.U.S.I. può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Straordinaria che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina.
2. Tale Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei voti globali spettanti ai C.U.S..
3. Il patrimonio residuo sarà devoluto su indicazione del Ministero competente per l'istruzione universitaria a favore di Università od Enti di ricerca, oppure di altre associazioni aventi omologhe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 - Normativa transitoria

1. I C.U.S. già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto dovranno adeguarsi alle norme del medesimo ed alle successive variazioni in conformità al regolamento d'attuazione. Le norme del presente Statuto federale potranno essere conformate, anche in deroga, alle normative regolamentari vigenti presso ogni singola Regione, previa specifica approvazione del C.U.S.I., al fine del riconoscimento della personalità giuridica di ciascun C.U.S..
2. I C.U.S. esistenti alla data di approvazione del presente Statuto assumono la natura propria di federati al C.U.S.I. ai sensi dell'art. 7 del medesimo anche nelle more dell'adeguamento dei loro Statuti, che dovrà comunque intervenire entro e non oltre 2 anni dall'approvazione del presente Statuto, pena l'esclusione prevista dall'art. 9.



3. I soci effettivi ed anziani del C.U.S.I., esistenti alla data di approvazione del presente statuto presso i C.U.S., conservano tale qualifica divenendo soci dei singoli C.U.S., anche indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
4. Gli Statuti dei singoli C.U.S. dovranno prevedere modalità per la conservazione automatica in capo agli attuali soci del C.U.S.I., secondo il precedente inquadramento, nelle categorie dei soci previste dal presente Statuto.
5. I singoli C.U.S. potranno procedere, previa ricognizione, all'inquadramento, in regime transitorio, di tutti i propri associati nelle categorie di soci previste dal nuovo Statuto anche mediante regolarizzazione delle posizioni sociali pregresse.
6. Sono da considerarsi soci anziani dei C.U.S. tutti coloro che abbiano ricoperto cariche o svolto particolari attività sportive universitarie in seno al C.U.S.I. ed ai C.U.S. dal 1954 a tutto il 2001, purché ne facciano domanda entro 6 mesi dall'emanazione del presente Statuto.
7. Il Comitato Centrale del C.U.S.I. ed i Consigli Direttivi dei C.U.S. operanti al 31 dicembre 2001 restano in carica sino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 30 aprile 2003. Entro tale termine dovrà essere attuato il presente Statuto ed attivati i previsti organi ed organismi.
8. In attesa di un successivo adeguamento statutario, i singoli CUS possono, in via sperimentale, con apposito regolamento, anche in deroga al presente statuto, estendere la qualifica di socio effettivo al personale docente (professori e ricercatori universitari) e tecnico-amministrativo dell'università che svolga effettiva e non episodica attività sportiva organizzata dai CUS negli impianti universitari e che ne faccia richiesta.
9. In ogni caso, i singoli statuti prevederanno la partecipazione al Consiglio Direttivo di componenti appartenenti al personale docente e/o tecnico-amministrativo. Tali componenti saranno nominati con decreto del Rettore, secondo le modalità ed i criteri che saranno, all'uopo, fissati nei singoli statuti.
10. I componenti così nominati non potranno comunque superare la percentuale del 20% dei membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del CUS.
11. I singoli statuti potranno disciplinare, in ogni caso, ogni ulteriore aspetto, non previsto dalla presente norma, inerente la partecipazione al Consiglio Direttivo del personale docente e tecnico-amministrativo, anche in considerazione delle peculiarità e regole organizzative di ogni singolo CUS.
12. I singoli statuti dei CUS potranno essere modificati o integrati per essere conformati agli statuti delle singole Federazioni Sportive Nazionali, purché non in contrasto con il presente statuto.